



E.I.

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE  
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

N. 000119

del 28 GEN. 2016

OGGETTO: COOPSERVICE / ARNAS CIVICO - CORRESPONSIONE DELLE SPESE LEGALI  
RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA PARTE AVVERSA

**PROPONENTE**  
**U.O.C. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO**

**QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE**  
**BUDGET**  
**Bilancio 2016**

N° Centro di costo \_\_\_\_\_

N° Conto Economico \_\_\_\_\_

Ordine n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

Budget assegnato (Euro) \_\_\_\_\_

Budget già utilizzato (Euro) \_\_\_\_\_

Budget presente atto (Euro) \_\_\_\_\_

Disponibilità residua  
di budget (Euro) \_\_\_\_\_

Non comporta ordine di spesa

---

Proposta n. 5 del 21.1.2016

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**  
*Avv. Francesco Palma*

---

**RESPONSABILE DELLA U.O.**  
Avv. Caterina Rizzotto

*[Signature]*

**U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO**  
**E PATRIMONIALE**

**ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO**  
**Esercizio 2016**

Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

N° Conto economico \_\_\_\_\_

N° Conto Patrimoniale \_\_\_\_\_

Importo (Euro) \_\_\_\_\_

Prima nota contabile \_\_\_\_\_

**Il Funzionario**  
.....

**Il Direttore della U.O.C.**  
.....

---

Mandato n. .... del .....

**Il Funzionario**  
.....

**● Il Direttore della U.O.C.**  
.....

L'anno duemilasedici giorno ventotto del mese di gennaio, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Direttore Generale Dr. Giovanni Migliore, nominato con Delibera della Giunta di Governo della Regione Siciliana n.129 dell'11/06/2014, assistito da S.p. G. G. G. G., quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

21 GR 2016

## **Il Responsabile della U.O. Affari Legali e Contenzioso, Avv. Caterina Rizzotto**

**PREMESSO** che con ricorso recante il numero di ruolo generale 792/2013, diretto al C.G.A. per la Regione Sicilia, la COOPSERVICE s. coop. p.a. ha chiesto la revocazione della sentenza, emessa dal medesimo consesso con il n.709/2013, resa anche nei confronti di questa Azienda e concernente appalto del servizio di pulizia locali e servizi accessori;

**DATO ATTO** che con apposita memoria difensiva l'Azienda si è costituita tempestivamente in giudizio, a ministero del difensore Caterina RIZZOTTO con la quale, oltre a dedurre in ordine all'infondatezza del ricorso, ha, preliminarmente, eccepito la sua inammissibilità;

**PRESO ATTO** che il CGA adito, con la sentenza n.514 depositata il 4.9.2014 (**DOC.1**) aderendo alla preliminare eccezione formulata dal procuratore aziendale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione, e condannato la società ricorrente al pagamento anche in favore dell'Azienda delle spese di giudizio quantificate in € 5.000,00 oltre accessori di legge, che, in virtù della maggiorazione e dell'IVA (non dovuta la c.p.a), sono risultate pari a complessive € 6.862,50;

### **RILEVATO:**

- ◆ che la soccombente, sollecitata dall'U.O. Affari legali ad ottemperare al disposto giudiziale, ha aderito all'invito emettendo, in favore del tesoriere dell'Azienda, un bonifico, appunto, di € 6.862,50;
- ◆ che l'Azienda ha già introitato la superiore somma di € 6.862,50 con l'ordinativo di incasso n.842 del 8.10.2014 (**DOC.2**);

**DATO ATTO** che la fattispecie che ci occupa, ovvero la corresponsione degli onorari professionali all'avvocatura interna, non ricade nella previsione di cui alla riforma del sistema di pagamento introdotta con D.L.90/2014 convertito, con modificazioni, nella L.114/2014, atteso che il giudizio *de quo* è stato celebrato e si è pure definito ben prima dell'entrata in vigore della predetta normativa (19.11.2014);

**DATO ATTO** che con delibera n.42 del 20.1.2016 - previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - è stato adottato il Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali, la cui adozione è stata ritenuta pregiudiziale dai vertici aziendali anche per la liquidazione dei compensi di cui al presente atto;

**RITENUTO** che, *ratione temporis*, la disciplina di riferimento dei compensi *de quibus* sia quella dettata dalla contrattazione collettiva;

## VISTI:

- l'art.64 del CCNL 1994-1997, comparto sanità, area dirigenza professionale, che stabilisce al comma 1 che << ai dirigenti avvocati, appartenenti al ruolo professionale, spettano i compensi di natura professionale ...recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente >>;
- l'art.52 del successivo CCNL 1998-2001 che, al comma 8, conferma l'art.64 su menzionato;
- l'art. 51 del CCNL dell'ultimo CCNL 2002-2005 che, al comma 2 dell'art.51, conferma la vigenza del comma 8 dell'art.52 comma 8 e, quindi - per effetto dei richiami - la vigenza della previsione di cui all'art.64 del CCNL 1994-1997 su riportata;
- il CCNL relativo al quadriennio 2006-2009 che non modifica, integra o disapplica le disposizioni *de quibus*;

## CONSIDERATO

- ✓ che ai sensi del menzionato art.64 del CCNL 1994-1997, gli unici a poter beneficiare degli onorari recuperati a seguito di condanna della parte avversa soccombente sono i dirigenti del ruolo professionale che svolgono funzioni legali: recita, infatti, testualmente, la lettera b) del comma 2 dell'art.64 plurimenzionato: << *gli onorari spettano esclusivamente ai dirigenti appartenenti al ruolo professionale che svolgono funzioni legali* >>;
- ✓ che, al tempo della definizione del giudizio, l'unico dirigente del ruolo professionale che svolgeva funzioni legali è l'Avv. Caterina RIZZOTTO al quale solo è stato conferito mandato alla lite;
- ✓ che, pertanto, nessuno al di fuori del menzionato avvocato, potrebbe, ai sensi della disposizione pattizia, beneficiare delle suddette somme;
- ✓ che tali somme, evidentemente, non vengono attinte da un fondo, provenendo da versamenti effettuati da terzi soccombenti nel giudizio;
- ✓ che la disposizione contrattuale pone quale unico incombente preliminare alla corresponsione di tali onorari al dirigente avvocato l'avvenuta acquisizione di detti onorari; la norma, infatti, assoggetta l'azienda alla corresponsione, subito << dopo l'avvenuta acquisizione delle relative somme al bilancio dell'azienda >>;
- ✓ che, quindi, tali onorari, non debbono, prima di essere corrisposti, transitare in un fondo, a ciò ostandovi quattro ordini di considerazioni
  - a) il principio *ubi voluit dixit* atteso che la norma pattizia non prevede tale passaggio;
  - b) l'interpretazione letterale conferma il brocardo, atteso che, alla lettera a) del comma 2 dell'art.64 si subordina la corresponsione alla sola acquisizione delle somme in bilancio, senza prevedere il previo transito in un fondo;
  - c) la logica dell'istituzione e previsione dei fondi é quella di un'esatta quantificazione delle risorse disponibili e dei tetti di spesa; nel caso di specie, lo si rammenta, gli onorari

corrisposti non provengono dal bilancio, bensì da soggetti terzi, condannati alle spese e, pertanto, non sorge esigenza alcuna di quantificare risorse disponibili;

- d) nella fattispecie specifica, peraltro, figura un solo avvocato che svolge funzioni legali per cui stabilire il previo transito nel fondo degli onorari darebbe solo luogo ad un'inutile perdita di tempo inserendo un passaggio privo di utilità pratica;

**RITENUTO**, pertanto, di dover attribuire all'Avv. Caterina RIZZOTTO, dirigente avvocato del ruolo professionale cui è stata conferita la difesa dell'ente nel giudizio *de quo*, il compenso di natura professionale di € 6.862,50 recuperato a seguito di condanna giudiziale del ricorrente; detraendo da detto importo:

- la somma di € 1.237,50 versata dal soccombente a titolo di IVA;
- la quota del 8% a copertura forfettaria delle spese generali;
- e poi, la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente . avvocato;
- ed ancora la quota di oneri contributivi gravanti sul dipendente;

**CONSIDERATO** che la superiore corresponsione non figura nel *report* dei compensi professionali corrisposti relativamente all'anno 2014 trasmesso all'Assessorato della Salute (giusta circolare in tal senso) atteso che l'ordinativo di incasso è stato acquisito dalle Risorse Economiche solo successivamente;

**RAVVISATA**, quindi, la necessità di aggiornare il *report de quo* e successivamente trasmetterlo all'Assessorato della Salute previa ricognizione, da parte dell'U.O. Affari Legali, di eventuali altre poste da ricomprendere;

**DATO ATTO** della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

#### **PROPONE di**

**1) PRENDERE ATTO** della sentenza n.514 depositata il 4.9.2014 con cui il CGA per la Regione Siciliana, aderendo alla preliminare eccezione formulata dal procuratore aziendale, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso per revocazione proposto dalla COOPSERVICE s. coop. p.a., e condannato la società ricorrente al pagamento anche in favore dell'Azienda delle spese di giudizio che, comprensiva degli oneri accessori ammonta a € 6.862,50;

**2) DARE ATTO** che l'azienda con l'ordinativo di incasso n.842 del 8.10.2014 ha introitato la superiore somma di € 6.862,50 versata dalla soccombente;

**3) DISPORRE** che:

- ✓ che la somma di € 1.237,50 venga trattenuta dall'azienda quale IVA;
- ✓ la quota del 8% della somma restante (5,625,00), pari a € 450,00, venga trattenuta dall'azienda a copertura forfettaria delle spese generali;
- ✓ che la somma residua finale, pari a € 5.175,00 da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga, infine, attribuita all'Avv. Caterina RIZZOTTO, dirigente avvocato del ruolo professionale cui è stata conferita la difesa dell'ente nel giudizio *de quo*;

**4) DARE MANDATO** all'Area Risorse Umane di curare gli incumbenti necessari affinché la corresponsione in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO della superiore somma di **€ 5.175,00 da nettare di tutti gli oneri contributivi (a carico del datore e del lavoratore)**, avvenga tramite versamento sul proprio conto corrente ove ordinariamente le vengono canalizzati gli emolumenti mensili;

**5) TRASMETTERE**, quindi, copia del presente provvedimento anche all'Area Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri:

**6) TRASMETTERE**, altresì, copia del presente atto all'U.O. Affari Legali e Contenzioso affinché curi l'aggiornamento del *report* dei compensi professionali corrisposti relativamente all'anno 2014, ed effettui, anche la ricognizione, presso l'Area risorse Economiche, di ulteriori ordinativi di incasso afferenti compensi professionali, così da ritrasmettere all'Assessorato della Salute il *report* definitivo;

**7) DICHIARARE** gli allegati A e B parte integrante del presente provvedimento;

**8) MUNIRE** il presente atto della provvisoria esecutività al fine di non procrastinare oltretanto la corresponsione dei compensi ai su nominati legali.

IL RESPONSABILE  
DELL'U.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO  
(Avv.to Caterina Rizzotto)



---

Sul presente atto viene espresso

parere FAVOROVOLI dal

**IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO**  
Dr. Vincenzo Barone

parere favorevole dal

**IL DIRETTORE SANITARIO**  
Dr. Rosalia Murè

---

**IL DIRETTORE GENERALE**

- ✓ vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ✓ preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ✓ ritenuto di condividerne il contenuto;
- ✓ assistito dal segretario verbalizzante,

**DELIBERA**

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente



**IL DIRETTORE GENERALE**

Dr. Giovanni Migliore

A large, stylized handwritten signature of Dr. Giovanni Migliore, written over a horizontal line.

**Il Segretario verbalizzante**

A handwritten signature of the secretary, written over a horizontal line.

**PUBBLICAZIONE**

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 31 GEN. 2016 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

Non sono pervenute opposizioni

Sono pervenute opposizioni da \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

---

Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

**ESECUTIVA**

Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.

Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7



**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

---

---

**Estremi riscontro tutorio**

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ come da allegato

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

---

Notificata al Collegio Sindacale il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

Notificata in Archivio il \_\_\_\_\_ Prot. n. \_\_\_\_\_

**Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi**  
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni

---

---

---